



Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM, OE-UFAM)

Modifica del 27 settembre 2019

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza del 3 giugno 2005¹ sugli emolumenti dell'UFAM è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 814.014

Allegato
(art. 4 cpv. 1 lett. a e b)

Aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario

N. 8

Franchi

8.	Atti amministrativi nel settore dell'idrologia (art. 57 della LF del 24 gen. 1991 ² sulla protezione delle acque, art. 13 della LF del 21 giu. 1991 ³ sulla sistemazione dei corsi d'acqua e art. 26 dell'O del 2 nov. 1994 ⁴ sulla sistemazione dei corsi d'acqua):	
8.1	Invio diretto di dati dalle stazioni di misura	
8.1.1	Installazione del sistema di avvertimento di piena (<i>una tantum</i>)	
	– se l'apparecchiatura è disponibile	500
	– se occorre installare l'apparecchiatura in loco	1500
8.1.2	Sistema di avvertimento di piena: abbonamento per stazione e anno (inclusa la gestione di tre criteri di attivazione e di tre destinatari dell'avviso)	800
8.1.3	Use in comune di stazioni di misura con apparecchiature del cliente e fornitura del segnale di misura	
	– invio per stazione e anno per un sensore	1100
	– ogni sensore supplementare, per stazione e anno	500
8.2	Idrometrie	
8.2.1	Idrometria secondo il dispendio e supplemento per idrometria	
	– equipaggiamento per idrometria, a seconda del metodo	130–800
	– analisi e foglio dei risultati, a seconda del metodo	160–450
8.2.2	Supplemento per giorno	
	– rimorchio di misura completo	200

² RS 814.20

³ RS 721.100

⁴ RS 721.100.1